

GIURISDIZIONE: Patente di guida - Revoca da parte del Prefetto - Circolazione abusiva durante la sospensione della validità della patente - Art. 218, comma 6, Codice della Strada - Giurisdizione del G.O. – Sussiste.

Tar Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 27 maggio 2021, n. 489

“[...] Ritenuto di condividere i numerosi precedenti secondo i quali “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria” [...];

Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. [...]”.

Premesso che:

- con ricorso notificato il 25 marzo 2021 e depositato il successivo 31 marzo il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto a suo carico la revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.d.S.;

- con ordinanza n. 356/2021 il Collegio - ravvisato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la controversia avente a oggetto la revoca patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR. Campania, Napoli, sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485; 20 novembre 2019, n. 5441; 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198) – ha disposto un rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 26 maggio 2021 per consentire alle parti di depositare, nei termini previsti dall’articolo 55, comma 5, c.p.a., memorie vertenti anche sulla questione rilevata d’ufficio;

Considerato che con memoria depositata il 19 maggio 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione delle censure sollevate avverso il provvedimento impugnato relative alla tardiva adozione del provvedimento di revoca;

Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, come prospettato dal Collegio con l’ordinanza collegiale sopra richiamata, e non rilevando in senso contrario la tardiva adozione da parte della Prefettura del provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada;

Richiamato l'art. 218, comma 6, del Codice della Strada, a mente del quale:

“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”;

Ritenuto di condividere i numerosi precedenti secondo i quali *“rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria”* (cfr. TAR. Campania, Napoli, sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485; 20 novembre 2019, n. 5441; 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198);

Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario